

*Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anno XXX*

*Supplemento al N. 26 del 30/06/1999*

*Deliberazione del Consiglio Regionale N. 36*

## STATUTO

### **Art. 11**

#### **L'Amministratore unico**

L'Azienda è amministrata da un Amministratore Unico di nomina regionale.

L'Amministratore Unico ha la legale rappresentanza dell'Azienda e ne definisce gli obiettivi ed i programmi sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Regionale, nonché adotta i provvedimenti concernenti l'Attività dell'Azienda, fatto salvo l'esercizio del proprio potere di delega al Direttore Generale e/o ai dirigenti.

L'Amministratore Unico assume di norma i propri provvedimenti in forma di decreto.

La nomina dell'Amministratore Unico ed il relativo rapporto di lavoro sono regolati dall'Art. 7 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 e dall'Art. 16 del presente statuto.

### **Art. 12**

#### **Competenze**

In virtù di quanto previsto dall'Art. 4 della Legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, l'Amministratore unico esercita tutti i poteri di organizzazione, di indirizzo e di controllo dell'Azienda, i quali non sono delegabili.

In particolare spetta all'Amministratore unico l'adozione dei seguenti atti e provvedimenti:

- a) il piano pluriennale di attività e i programmi d'intervento e di gestione del patrimonio
- b) il bilancio annuale di previsione, le relative variazioni ed assestamento nonché il conto consuntivo e gli atti allegati;
- c) nell'ipotesi di cui all'Art.18, 3° comma, della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, un piano di risanamento pluriennale, di durata pari al bilancio pluriennale, finalizzato all'assorbimento del disavanzo da allegare al bilancio annuale;
- d) lo Statuto dell'Azienda e delle eventuali modifiche;
- e) la pianta organica del personale e le relative modifiche;
- f) il regolamento generale di organizzazione e il regolamento del personale nonché i regolamenti previsti per legge;
- g) l'assunzione di mutui, di finanziamenti di qualsiasi natura o di altre operazioni finanziarie e sull'accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni;

h) i provvedimenti concernenti la costituzione o la partecipazione dell'Azienda a società, consorzi ed altri organismi pubblici o privati sotto qualsiasi forma costituiti;

i) i provvedimenti di promuovimento, resistenza od intervento alle liti con conferimento del relativo patrocinio;

Le attribuzioni sopra menzionate sono meramente esemplificative, posto che all'Amministratore unico spetta l'adozione di ogni altra azione, rientrante nei propri esclusivi poteri di organizzazione ed indirizzo dell'azienda, che non sia espressamente riservata ad altri soggetti.